



Federazione Speleologica Regionale Siciliana

Statuto allegato all'Atto costitutivo di Associazione n.1199621 di repertorio e n.3633 di raccolta del 10 dicembre 1991 stipulato presso il notaio dottor Paolo Di Simone, notaio in Prizzi iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palermo. L'Atto è stato registrato a Lercara Friddi il 19 dicembre 1991 n.561 serie 1.

Modifiche (Art.2, 4, 15, 22, 23, 24, 32) approvate dall'Assemblea Straordinaria della F.S.R.S. tenutasi ad Agrigento in data 30 gennaio 1999.

STATUTO

Art.1 E' costituita la federazione tra le Associazioni speleologiche della Regione Sicilia denominata "Federazione Speleologica Regionale Siciliana" (F.S.R.S.). Essa ha sede legale a Palermo.

Art.2 La F.S.R.S. che a livello regionale rappresenta tutti i gruppi ad essa aderente, è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10 del D.L.vo del 4/12/1997.

A tal fine prevede:

- a) L'impegno a svolgere attività esclusivamente nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (art.10 comma 1 n.8 D.L.vo 460 del 4/12/1997)
- b) Il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione;
- c) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- d) La promozione di attività speleologica in tutte le sue forme;
- e) La promozione di attività di ricerca, studio e documentazione delle aree di interesse carsico e/o speleologico della Regione Sicilia;
- f) La salvaguardia dell'ambiente carsico ed ipogeo in generale;
- g) La cura del Catasto speleologico regionale;
- h) La promozione di attività editoriali multimediali inerenti le proprie materie di interesse;
- i) La gestione e/o cogestione, diretta o indiretta, di riserve naturali previste dalla legislazione della Regione Siciliana ovvero di aree private acquisite o date in uso, di interesse speleologico e/o carsico.

Art.3 La F.S.R.S. nei limiti dei propri scopi favorisce e promuove il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni aderenti che nel rispetto delle norme del presente Statuto conservano la loro autonomia.

Art.4 Ciascuna associazione richiedendo l'affiliazione alla F.S.R.S. fa rinuncia a favore della stessa dei contributi per attività di competenza della F.S.R.S.

Art.5 La durata della F.S.R.S. è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere uno o più volte prorogata; detta Federazione non potrà essere mai incorporata in altre federazioni o gruppi speleologici.

Art.6 La F.S.R.S. può avere un patrimonio autonomo e può acquistare, possedere ed alienare su deliberazione dell'Assemblea federale.



GRUPPI FEDERATI

Art.7 Possono far parte della F.S.R.S. i gruppi speleologici della Regione Sicilia che abbiano le seguenti connotazioni:

- a) che siano ufficialmente costituiti con atto notarile o che siano emanazioni di altre associazioni legalmente costituite;
- b) che nel loro statuto non siano contenute norme in contrasto con quelle del presente statuto;
- c) che il gruppo abbia un consiglio direttivo di almeno tre persone;
- d) che non abbia sede in private abitazioni;
- e) che svolga attività speleologica esplorativa e documentativa;

e almeno due dei seguenti punti: Corsi di speleologia, pubblicazioni e relazioni scientifiche, attività promozionali, attività protezionistica.

Art.8 I gruppi che hanno i requisiti richiesti dall'art.7 possono far parte della F.S.R.S. presentando apposita domanda all'Assemblea Federale. La domanda dovrà contenere:

- a) esposizione dettagliata dell'attività svolta dal gruppo federando nei due anni precedenti alla data della domanda;
- b) statuto sociale del gruppo;
- c) elenco dei nominativi componenti il Consiglio Direttivo del gruppo e l'elenco dei soci firmato dal legale rappresentante;
- d) estratto del processo verbale dell'assemblea da cui risulti la volontà di affiliazione del gruppo stesso.

L'ammissione è subordinata al parere favorevole dell'Assemblea Federale della F.S.R.S., la quale valuta insindacabilmente la documentazione presentata.

Art.9 Ciascun gruppo aderente alla F.S.R.S. è tenuto al pagamento di una quota annua con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea Federale, dopo l'approvazione del bilancio, pena l'esclusione dalla Federazione medesima.

Art.10 Ciascun gruppo speleologico federato deve, entro il 31 Gennaio di ogni anno, comunicare all'Assemblea Federale i nominativi dei rappresentanti di gruppo in seno alla Federazione, dei componenti del Consiglio Direttivo del gruppo tramite invio dell'estratto del processo verbale da cui risultino tali deliberazioni e l'elenco aggiornato dei soci.

Art.11 Ciascun gruppo aderente alla F.S.R.S. è tenuto a fare pervenire all'Assemblea Federale, entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione scritta sull'attività svolta.

Art.12 L'Associazione cessa a far parte della F.S.R.S.:

- a) per recesso;
- b) per esclusione, nei casi:
 - 1) di inadempienza degli obblighi assunti all'atto della iscrizione;
 - 2) per assenza ingiustificata alle assemblee Federali per tre volte consecutive.

ORGANI SOCIALI

Art.13 Organo sovrano della F.S.R.S. è l'Assemblea Federale (A.F.).

Fanno parte dell'A.F. della F.S.R.S. i rappresentanti delle Associazioni speleologiche federate.

Tali rappresentanti sono in numero di due, di cui uno effettivo e uno supplente. Al rappresentante effettivo spetta l'unico voto che è garantito a ciascun gruppo federato; al supplente vengono demandati gli stessi compiti in assenza del rappresentante effettivo. Nella eventualità che entrambi i rappresentanti siano assenti il gruppo federato potrà essere rappresentato da un qualsiasi socio purchè presenti delega scritta del gruppo federato di appartenenza.

L'Assemblea Federale regolarmente costituita, rappresenta i gruppi speleologici federati e le sue deliberazioni obbligano i restanti gruppi federati.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea Federale della F.S.R.S. verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. Tali verbali devono essere trascritti in apposito libro all'uopo vidimato all'Ufficio Registro.

Art.14 Ove consentito dall'Assemblea Federale possono assistere alla riunione dell'A.F. anche singoli soci di gruppi federati che non siano rappresentanti di gruppi o loro delegati, ma non hanno diritto di voto e di parola.

Art.15 I compiti dell'Assemblea Federale sono:

- a) Discutere ed approvare i rendiconti economici-finanziari consuntivi e preventivi, ai sensi dell'art.111 comma quinquies, lettera D del Testo Unico delle imposte dirette, come modificato dall'art.5 del D.L.vo 460 del 4/12/1997.
- b) Amministrare i beni della F.S.R.S..
- c) Rinnovare le cariche federali entro i termini previsti.
- d) Formulare il programma dell'attività.
- e) Verificare l'attività dei gruppi federati.
- f) Riunirsi in via ordinaria almeno una volta a quadrimestre.
- g) predisporre appositi regolamenti che normino i vari aspetti delle attività della F.S.R.S.

Art.16 L'Assemblea Federale, in via straordinaria, viene convocata per deliberare sulle modifiche del presente Statuto.

L'Assemblea Federale della F.S.R.S. deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, il Collegio dei Revisori dei Conti oppure almeno 1/3 (un terzo) dei gruppi speleologici federati.

L'Assemblea Federale della F.S.R.S., in via ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante avviso raccomandato contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, da inviare alle Associazioni speleologiche federate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.17 Un'Associazione Speleologica Federata non può essere rappresentata da altri gruppi federati.

Art.18 Le riunioni dell'Assemblea Federale sono presiedute dal Presidente della F.S.R.S. o dal Vice Presidente o dal Consigliere a maggiore anzianità.

Art.19 In sessione ordinaria l'Assemblea Federale della F.S.R.S. può validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei rappresentanti delle Associazioni federate con diritto di voto, in seconda convocazione se siano presenti la metà più uno dei gruppi federati con diritto di voto; la seconda convocazione non può peraltro avere luogo prima di tre ore da quella data fissata per la prima convocazione.

Salvo quanto previsto dall'Art.20 (venti) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti dei gruppi federati presenti con diritto di voto.

Le elezioni delle cariche federali saranno fatte a maggioranza relativa, ma le votazioni saranno segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno con voto palese.

Nel caso di nomina delle cariche federali, verificandosi parità di voti, verrà effettuato un ballottaggio successivo.

Art.20 In sessione straordinaria l'Assemblea Federale può validamente deliberare quando siano presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) dei rappresentanti dei gruppi federati con diritto di voto; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei rappresentanti delle Associazioni federate presenti con diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della F.S.R.S. sarà necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) della totalità dei rappresentanti dei gruppi speleologici aderenti.

Art.21 L'Assemblea Federale elegge in prima seduta, a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere, che costituiscono il Consiglio Direttivo (C.D.) che ha il potere di deliberare in fatto di Ordinaria Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della F.S.R.S., disbriga sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, applicando le deliberazioni assembleari e del C.D.. Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente; in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo è sostituito momentaneamente e per gli atti urgenti e necessari dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Tesoriere redige i processi verbali delle sedute dell'Assemblea Federale; firmandole insieme al Presidente; cura il disbrigo della corrispondenza e l'archivio della F.S.R.S.; attua le disposizioni dell'Assemblea Federale in materia finanziaria, è responsabile della cassa, e l'Assemblea federale può chiederne il resoconto ogni volta che lo ritenga opportuno.

Art.22 Il Curatore del Catasto speleologico regionale è una persona fisica nominata dall'Assemblea Federale fra tutti i soci maggiorenni delle Associazioni aderenti alla F.S.R.S.. Ad esso viene affidata la gestione del Catasto regionale, secondo direttive e criteri appositamente deliberati dall'Assemblea Federale e con l'applicazione delle norme tecniche suggerite dalla Società Speleologica Italiana. Il Curatore del Catasto dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e gli altri membri durano in carica per non più di due mandati consecutivi triennali.

Art.23 Solo l'Assemblea Federale della F.S.R.S. delibera la straordinaria amministrazione, in particolare può:

- a) contrarre convenzioni o contratti di qualsiasi titolo e natura con Enti pubblici e privati, con Istituti Universitari e di Ricerca con singoli ricercatori e studiosi, per conto della F.S.R.S. secondo le possibilità e i bisogni di essa.
- b) Deliberare su tutte le operazioni contemplate nel presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge.
- c) Costituire e regolamentare apposite Commissioni per lo studio dei molteplici aspetti della Speleologia e delle aree di interesse carsico.
- d) Ripartire i contributi che la F.S.R.S. avrà a disposizione con criteri di priorità di volta in volta decisi dalla stessa. In ogni caso tale ripartizione deve essere effettuata valutando la fattibilità dei programmi che i gruppi annualmente presentano.

Art.24 Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto al di fuori dell'Assemblea Federale, tra i soci maggiorenni delle associazioni federate, si compone di tre revisori effettivi e di due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono eleggibili non più di due mandati consecutivi. Sono eletti tra differenti associazioni federate che non hanno rappresentanti nell'esecutivo, ammesso che il numero dei gruppi federati lo permetta.

Art.25 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di controllare l'amministrazione della F.S.R.S.:

- a) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore reale;
- b) di controllare almeno ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza di eventuali beni patrimoniali anche in custodia;
- c) provvede alla convocazione dell'Assemblea Federale in caso di omissione da parte del Presidente della F.S.R.S.;
- d) di riferire all'Assemblea Federale, compilando all'uopo apposita relazione.

Art.26 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni semestre; il revisore che senza giustificato motivo non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del

Collegio decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Revisori devono essere registrati in un apposito libro dei verbali vidimato.

Art.27 Non sono eleggibili alla carica di revisori o decadono dall'ufficio coloro che hanno, nella F.S.R.S., un rapporto continuativo o a termine di prestazione d'opera retribuita.

Art.28 Le cariche ricoperte in seno alla F.S.R.S. sono a titolo gratuito, e comunque cessano in caso di recessione del gruppo cui l'incaricato appartiene o di non più appartenenza del designato al gruppo federato.

BILANCIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.29 L'esercizio della F.S.R.S. è compreso dall'1 Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio deve essere comunicato dal Segretario al Collegio dei Revisori dei conti con relazione e documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione federale di approvazione. Il bilancio deve essere inviato con la relazione del Presidente e Segretario a tutti i gruppi aderenti alla F.S.R.S. quindici giorni prima della riunione con la convocazione.

Art.30 La F.S.R.S. sarà considerata sciolta quando il numero dei gruppi ad essa aderenti dovesse scendere al di sotto di tre per un anno.

Art.31 In caso di scioglimento, il patrimonio della F.S.R.S., liquidate le passività, sarà devoluto alla Società Speleologica Italiana; in nessun caso potrà essere incamerato da un'associazione socia.

Art.32 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono i regolamenti approvati dall'Assemblea e le vigenti norme di legge.